

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	
ALLEGATO 3	
DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI LEGGE CONSEQUENTI ALLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.	
Modifiche all'art. 4	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 4, co. 1: Si trovano in situazione di morosità gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione o di autogestione dei servizi.</p> <p>I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.</p>	<p>Art. 4, co. 1: Si trovano in situazione di morosità gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione o di autogestione dei servizi per una o più mensilità per l'unità abitativa e/o le eventuali pertinenze locate.</p> <p>I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.</p>
<p>Art. 4, co. 3 - E' applicata ai conduttori morosi la procedura per il perseguimento della morosità approvata in allegato all'atto per la concessione in uso all'Ente gestore del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna. La procedura si applica a tutti gli utenti in locazione che risultano essere morosi per una o più mensilità per l'unità abitativa e/o le eventuali pertinenze locate.</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>Art. 4, co. 4: A seguito di estrazione con periodicità massima mensile dei nominativi degli assegnatari inadempienti si provvede al sollecito di pagamento.</p> <p>Vengono informati i Servizi Sociali Territoriali e dell'AUSL di Bologna per eventuali utenti in carico sociale.</p>	<p>Art. 4, co. 4: A seguito di estrazione con periodicità massima mensile dei nominativi de Agli assegnatari inadempienti, si provvede al sollecito di periodico del pagamento.</p> <p>Vengono informati i Servizi Sociali Territoriali e dell'AUSL di Bologna per eventuali utenti in carico sociale.</p>
<p>Art. 4, co. 5: L'assegnatario può stipulare con i competenti uffici dell'Ente gestore un piano di rientro sostenibile della morosità, previo saldo di un acconto, di norma non inferiore al trenta per cento della morosità accumulata ed il saldo del residuo in dodici rate.</p> <p>Il piano di rientro deve contemplare il recupero del debito maturato oltre al saldo del canone e delle spese accessorie correnti. Qualora l'assegnatario risulti in carico ai servizi sociali, con l'eventuale assistenza dei Servizi Sociali Territoriali e dell'ASL di Bologna può stipulare presso i competenti uffici dell'Ente gestore un piano di rientro della morosità sostenibile da valutarsi caso per caso, previo saldo di un acconto, di norma</p>	<p>Art. 4, co. 5: L'assegnatario può stipulare con i competenti uffici dell'Ente gestore un piano di rientro sostenibile della morosità, previo saldo di un acconto, di norma non inferiore al trenta per cento della morosità accumulata ed il saldo del residuo in dodici rate.</p> <p>Il piano di rientro deve contemplare il recupero del debito maturato oltre al saldo del canone e delle spese accessorie correnti. Qualora l'assegnatario risulti in carico ai servizi sociali, con l'eventuale assistenza dei Servizi Sociali Territoriali e dell'ASL di Bologna può stipulare presso i competenti uffici dell'Ente gestore un piano di rientro della morosità sostenibile da valutarsi caso per caso, previo saldo di un acconto, di norma non</p>

<p>non inferiore al venti per cento della morosità accumulata ed il saldo del residuo in ventiquattro rate.</p> <p>Il piano di rientro deve contemplare il saldo del canone e delle spese accessorie correnti oltre al recupero di quanto dovuto.</p>	<p>inferiore al venti per cento della morosità accumulata ed il saldo del residuo in ventiquattro rate.</p> <p>Il piano di rientro deve contemplare il saldo del canone e delle spese accessorie correnti oltre al recupero di quanto dovuto.</p> <p>In entrambi i casi sopra menzionati è data facoltà all'Ente gestore di articolare in percentuale differente l'acconto richiesto e di modificare il periodo di rateizzazione, anche sulla base del reddito complessivo del nucleo contenuto nell'attestazione ISEE in corso di validità e in relazione all'importo del debito totale maturato.</p>
Modifiche all'art. 7	
Testo vigente	Testo modificato
NON ESISTENTE	<p>Art. 7, co. 7bis: L'ospitalità temporanea di durata superiore ai tre mesi di soggetti richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e protezione complementare, nonché titolari di protezione temporanea, può conciliarsi con l'acquisizione della residenza presso l'alloggio dell'assegnatario, ed è consentita solo previa specifica comunicazione all'Ente gestore, unitamente a copia dell'attestazione di avvenuta registrazione presso la Prefettura/Questura, a seconda del caso di specie.</p>
<p>Art. 7, co. 8: Nel caso in cui l'ospitalità si protragga per un periodo superiore ai tre mesi, l'assegnatario sarà tenuto alla corresponsione di un'indennità mensile pari al 20% del canone per ogni ospite maggiorenne, a partire dal mese successivo alla comunicazione effettuata all'Ente gestore.</p>	<p>Art. 7, co. 8: Nel caso in cui l'ospitalità si protragga per un periodo superiore ai tre mesi, l'assegnatario sarà tenuto alla corresponsione di un'indennità mensile pari al 20% del canone per ogni ospite maggiorenne, a partire dal mese successivo alla comunicazione effettuata all'Ente gestore; sono esentati dal pagamento di detta indennità gli assegnatari che ospitano temporaneamente soggetti richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, complementare o di protezione temporanea.</p>